

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

173^a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 10 OTTOBRE 1984

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE,
indi del vice presidente TEDESCO TATÒ

INDICE

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

Variazioni Pag. 46

COMITATO PARLAMENTARE PER I SERVIZI DI INFORMAZIONE E SICUREZZA E PER IL SEGRETO DI STATO

Presentazione di relazioni 4

COMMISSIONE PER LA VIGILANZA SUL- L'AMMINISTRAZIONE DEL DEBITO PUB- BLICO

Votazione per la nomina di un componente 4, 31, 45

CONGEDI E MISSIONI 3

DISEGNI DI LEGGE

Approvazione da parte di Commissioni perma-
nenti 4

Assegnazione 3

Nuova assegnazione 3

Autorizzazione alla relazione orale per il dise-
gno di legge n. 926:

PRESIDENTE 10

JERVOLINO RUSSO (DC) 10

Deliberazioni sulle conclusioni adottate dalla 1^a Commissione permanente, ai sensi dell'arti- colo 78, terzo comma, del Regolamento:

«Conversione in legge del decreto-legge 5 otto-
bre 1984, n. 643, recante diminuzioni dell'im-
posta di fabbricazione su alcuni prodotti petro-
liferi» (964):

PRESIDENTE 4, 5

MURMURA (DC) 4

Approvazione:

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazio-
nale sul caffè adottato a Londra il 16 settembre
1982 dal Consiglio internazionale del caffè»
(718):

AGNELLI, sottosegretario di Stato per gli affari
esteri Pag. 5

TAVIANI (DC), relatore 5

«Ratifica ed esecuzione della convenzione rela-
tiva all'adesione della Repubblica ellenica alla
convenzione concernente la competenza giuri-
sdizionale e l'esecuzione delle decisioni in ma-
teria civile e commerciale, nonché al protocollo
relativo alla sua interpretazione da parte della
Corte di giustizia, con gli adattamenti apporta-
tivi dalla convenzione relativa all'adesione di
Danimarca, Irlanda, Gran Bretagna, firmata a
Lussemburgo il 25 ottobre 1982» (765):

AGNELLI, sottosegretario di Stato per gli affari
esteri 6

FERRARA SALUTE (PRI), relatore 6

«Ratifica ed esecuzione dell'accordo-quadro di
cooperazione universitaria tra l'Italia e la Fran-
cia, firmato a Parigi il 5 luglio 1982» (766)
(Approvato dalla Camera dei deputati):

AGNELLI, sottosegretario di Stato per gli affari
esteri 6

SPITELLA (DC), relatore 6

«Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere
tra Italia e San Marino concernente l'aumento
del contingente annuo di tabacchi lavorati, fir-

mate a San Marino il 23 luglio 1982» (768) (Approvato dalla Camera dei deputati):

AGNELLI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri Pag. 7
DELLA BRIOTTA (PSI), relatore 7

«Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Svizzera per la rettifica della frontiera italo-svizzera al valico dei Mulini e Pedriate, firmata a Berna il 12 giugno 1981» (771) (Approvato dalla Camera dei deputati):

AGNELLI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 7
MARTINI (DC), relatore 7

«Ratifica ed esecuzione del secondo protocollo aggiuntivo alla convenzione europea di estradizione, adottato a Strasburgo il 17 marzo 1978» (773) (Approvato dalla Camera dei deputati):

AGNELLI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 8
FERRARA SALUTE (PRI), relatore 8

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra Italia ed Austria per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposta sul reddito e sul patrimonio, con protocollo aggiuntivo, firmati a Vienna il 29 giugno 1981» (775) (Approvato dalla Camera dei deputati):

AGNELLI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 9
MARTINI (DC), relatore 9

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio, firmato a San Marino il 28 aprile 1983» (780) (Approvato dalla Camera dei deputati):

AGNELLI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 9
SPITELLA (DC), relatore 9

«Ratifica ed esecuzione dello scambio di note tra l'Italia e San Marino per l'introduzione della franchigia diplomatica, firmate a San Marino il 7 dicembre 1981» (835) (Approvato dalla Camera dei deputati):

AGNELLI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 10
DELLA BRIOTTA (PSI), relatore 10

Discussione:

«Norme integrative e interpretative della legge 26 gennaio 1980, n. 16, in materia di corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese ita-

liane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero» (84), d'iniziativa del senatore Barsacchi e di altri senatori;

«Indennizzo ai titolari dei beni abbandonati nei territori già soggetti alla sovranità italiana e ceduti alla Jugoslavia in base al Trattato di pace e nella ex zona "B" del Territorio libero di Trieste» (103), d'iniziativa del senatore Tonutti e di altri senatori:

PRESIDENTE Pag. 16 e passim
BEORCHIA (DC) 13, 21, 26
BRUGGER (Misto-SVP) 16, 19
CASTIGLIONE (PSI) 11
FRANCANZANI, sottosegretario di Stato per il tesoro 15 e passim
GARIBALDI (PSI) 16, 19
GHERBEZ (PCI) 11 e passim
MURMURA (DC), f.f. relatore 14 e passim
* PISTOLESE (MSI-DN) 17
* RUFFINO (DC) 15 e passim

Discussione e approvazione con modificazioni:

«Delega al Governo per l'attuazione della direttiva comunitaria n. 77/780 in materia creditizia» (522):

BATTELLO (PCI) 32
BONAZZI (PCI) 27 e passim
BRUGGER (Misto-SVP) 31
D'ONOFRIO (DC), relatore 32, 40
FRANCANZANI, sottosegretario di Stato per il tesoro 33, 42
* PISTOLESE (MSI-DN) 38, 44
VENANZETTI (PRI) 45

GOVERNO

Richieste di parere per nomine in enti pubblici 4

INTERROGAZIONI

Annunzio 46

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI GIOVEDÌ 11 OTTOBRE 1984

52

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE 46
COVI (PRI) 45

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

Con queste dichiarazioni, ringraziando i colleghi intervenuti, raccomando a ciascuno il voto favorevole sul provvedimento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

FRACANZANI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Mi associo a quanto adesso affermato dal relatore. Si tratta di un provvedimento atteso che viene, nella versione in discussione questa sera, presentato in termini tali da corrispondere alle aspettative. Anch'io non posso non auspicare, come del resto ha fatto poco fa il senatore Beorchia, che questa sera il provvedimento possa essere licenziato da questa Camera senza ulteriori indugi.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli nel testo unificato proposto dalla Commissione:

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 1 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, è sostituito dal seguente:

«I cittadini italiani, gli enti e le società italiane titolari direttamente o indirettamente, in parte o nella totalità, di beni, diritti e interessi perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana, esclusi i titolari di beni di cui alla legge 6 marzo 1968, n. 193, o all'estero, a seguito di confische o di provvedimenti limitativi od impeditivi della proprietà comunque adottati dalle autorità straniere esercenti la sovranità su quei territori, potranno percepire gli indennizzi loro dovuti per tali perdite, ivi compresi quelli provenienti da accordi internazionali, e relative integrazioni, detratti eventuali anticipazioni o indennizzi parziali percepiti».

È approvato.

Art. 2.

L'articolo 2 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, è sostituito dal seguente:

«A coloro che intendano reimpiegare in attività produttive industriali, agricole, com-

merciali e artigianali, in tutto o in parte, gli indennizzi dovuti ai sensi della presente legge, sarà ulteriormente concesso, a domanda, un concorso statale del 12 per cento costante quindicennale sugli interessi da pagarsi per mutui che verranno contratti con enti, istituti e aziende di credito fino alla concorrenza dell'indennizzo utilizzato».

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«L'articolo 2 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, è sostituito dal seguente:

“Ai soggetti previsti dall'articolo 1 della presente legge, od ai loro aventi causa, che intendano reimpiegare in attività produttive, industriali, agricole, commerciali, artigianali ed edilizie, in tutto od in parte, gli indennizzi dovuti ai sensi della presente legge, sarà ulteriormente concesso a domanda un contributo statale del 12 per cento costante quindicennale sulle somme reimpiegate e fino alla concorrenza dell'indennizzo utilizzato.

Il reimpiego stesso verrà effettuato sotto la sorveglianza degli Uffici Provinciali Industria, Commercio, Artigianato ed Agricoltura, competenti per territorio”.

La domanda dovrà essere presentata al Ministero del Tesoro entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro 90 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento di liquidazione definitivo degli indennizzi».

2.1 RUFFINO, GARIBALDI, GHERBEZ,
BRUGGER

Invito i presentatori ad illustrarlo.

* **RUFFINO.** Onorevole Presidente, è appena il caso di dire che tale emendamento non comporta alcun ulteriore onere per lo Stato. Si tratta di dare una formulazione che riteniamo, sia sotto il profilo tecnico-giuridico che sotto il profilo sostanziale, più adeguata. Questa nuova formulazione dell'articolo tiene conto soprattutto dell'esperienza matura-

ta in merito all'applicazione della legge n. 16, nonché delle esperienze maturate in ordine alle leggi per il risarcimento dei danni di guerra. Quindi mi pare che l'emendamento si possa considerare illustrato di per sé. Si sostituisce al mutuo il contributo, poiché molti indennizzati sono disposti a reimpiegare gli indennizzi previsti, nonché a scontare presso gli idonei istituti di credito il contributo di cui trattasi, ove questo venga corrisposto direttamente all'interessato che, in tal modo, non è costretto ad assumere i mutui previsti secondo l'attuale formulazione.

Tra l'altro prevediamo, signor Presidente, che il reimpiego avvenga sotto la sorveglianza degli uffici tecnici dello Stato. Vi è, quindi, un'ulteriore garanzia che inseriamo nella legge e che ha anche un contenuto di carattere sostanziale.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

MURMURA, ff. relatore. Sono alquanto perplesso su questo emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 2. Mi rimetto, comunque, al parere del Governo.

FRACANZANI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente, ad una prima lettura potrebbe sembrare che l'emendamento rivesta soltanto il significato di un aggiustamento tecnico. In realtà, non ci sembra che sia così, poiché esso tende a trasformare il contributo in conto interessi in contributo in conto capitale.

La modifica, quindi, è di sostanza; una modifica, d'altra parte, che, com'è evidente, comporta degli incrementi di spesa, degli ulteriori oneri e, pertanto, non può essere accolta.

PRESIDENTE. Senatore Ruffino, lei ha ascoltato il parere espresso dal relatore e dal Governo e, soprattutto, la dichiarazione testé fatta dal sottosegretario Fracanzani circa i maggiori oneri che l'emendamento proposto comporterebbe. Desidererei, quindi, sapere se insiste per la votazione.

RUFFINO. Signor Presidente, prendo atto di questa dichiarazione del rappresentante del Governo che afferma, a nostro avviso in modo non del tutto esatto, che questo emendamento comporterebbe un ulteriore onere a carico dello Stato. Se così fosse — noi crediamo di no — la legge dovrebbe tornare evidentemente in Commissione, mentre a noi interessa soprattutto che essa abbia un *iter* accelerato.

Sono presentatore dell'emendamento insieme ad altri colleghi di cui, se il Regolamento lo consente, vorrei sentire il parere. Per quanto mi riguarda, ritiro la mia firma dall'emendamento.

PRESIDENTE. Gli altri presentatori dell'emendamento mantengono la propria firma e insistono per la votazione?

GHERBEZ. Ritengo che sull'emendamento debba esservi la votazione. Se l'emendamento passerà, il Governo ne trarrà le dovute conseguenze; se non passerà, lo riproporremo alla Camera dei deputati.

GARIBALDI. Volevo, signor Presidente, far notare come la Commissione bilancio, nell'esprimere il proprio parere, abbia riconosciuto la proponibilità e quindi non si sia opposta all'ulteriore *iter* dell'emendamento 2.1, nella motivazione sostenendo essere questo emendamento privo di rilevanza finanziaria, mentre ha espresso parere contrario per altri emendamenti, assumendo essere questi privi di copertura finanziaria.

Bisognerebbe quindi capire se la copertura c'è o se non c'è.

PRESIDENTE. Senatore Garibaldi, comunque, mantiene la sua firma all'emendamento oppure no?

GARIBALDI. No, signor Presidente, ritiro la mia firma.

BRUGGER. Ritiro la mia firma dall'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1.

Ricordo che su questo emendamento la Commissione bilancio ha espresso parere contrario per mancanza di copertura.

Invito i presentatori ad illustrarlo.

GHERBEZ. Malgrado il parere contrario espresso dalla Commissione bilancio sull'emendamento 3.1, vorrei porre all'attenzione dei colleghi il fatto che, mantenendo il coefficiente di rivalutazione in una misura così ampia, pari al 150 per cento, come previsto nel testo originale, introduciamo una discriminazione nei riguardi di quelle categorie che resteranno invece regolate in modo diverso. Volendo correggere una discriminazione, ne introduciamo un'altra.

Lasciando però questo coefficiente ben specificato e legato all'indennizzo relativo alla perdita di naviglio per l'ulteriore reimpiego nello stesso settore, di cui è inutile che illustri in questa sede l'importanza che oggi riveste nell'economia del nostro paese e aggiungendo invece un coefficiente di rivalutazione 50 per gli altri indennizzi eliminiamo una discriminazione e, nello stesso tempo, diamo la possibilità di una incentivazione nel campo della produzione del naviglio.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

MURMURA, *f.f. relatore*. Esprimo parere contrario.

FRACANZANI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, di questo emendamento riteniamo siano possibili due interpretazioni: la prima nel senso che il maggior coefficiente di rivalutazione, già definito dalla Commissione nella misura di 150 con carattere di generalità, verrebbe limitato al solo settore del naviglio, mentre per gli altri settori tale coefficiente verrebbe ridotto a 50. Qualora da parte dei proponenti, l'interpretazione fosse questa, inequivoca e naturalmente risultante agli atti, il Governo sarebbe anche disponibile ad accettare questo emendamento.

Il Governo è, invece, nettamente contrario ad una seconda possibile e più probabile

ipotesi di interpretazione di questo emendamento, quella cioè che prevederebbe una somma del secondo coefficiente al primo. È evidente che, in tal modo, comportando nuovi oneri, si dilaterrebbe la spesa in maniera pesante, con tutte le conseguenze di cui abbiamo parlato anche in riferimento all'emendamento 2.1, esaminato poco fa. In questo caso il Governo esprimerebbe parere decisamente contrario.

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario, mi perdoni, ma ritengo che invece di fare una questione di interpretazione, che è cosa sempre molto complessa, delicata e difficile, sarebbe opportuno che il Governo proponesse un suo emendamento che chiarisse esattamente questi concetti e che potrebbe essere sottoposto all'esame dell'Assemblea. Diversamente il testo della legge sarà quello che verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*. È vero che gli atti parlamentari hanno la loro importanza, ma le interpretazioni potranno essere diverse.

Pertanto, onorevole Sottosegretario, vorrei sapere se intende presentare un emendamento. Diversamente metterò ai voti l'emendamento 3.1, con l'avvertenza che su di esso il parere della 5ª Commissione è stato negativo.

FRACANZANI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. In questa fase il Governo non ritiene di proporre un apposito emendamento. Pertanto, anche coerentemente al parere espresso dalla Commissione bilancio e dal relatore, esprimo parere contrario sull'emendamento 3.1.

PRESIDENTE. Uditi i pareri del relatore e del rappresentante del Governo, chiedo ai presentatori dell'emendamento 3.1 se insistono per la votazione.

RUFFINO. Insisto per la votazione dell'emendamento.

GARIBALDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

parole: «coefficiente 40» con le altre: «coefficiente 200».

4.2 RUFFINO, GARIBALDI, GHERBEZ,
BRUGGER

Invito i presentatori ad illustrarli, ricordando che sull'emendamento 4.2 la 5ª Commissione ha espresso parere contrario.

* **RUFFINO.** Le confesso, onorevole Presidente, che la 5ª Commissione ha dato parere contrario, perchè non ha capito assolutamente la sostanza e il significato profondo di questo emendamento, fermandosi soltanto alla superficie. L'emendamento 4.2 (parto dunque dall'illustrazione del secondo emendamento) recita così: «Al sesto capoverso sostituire le parole «al gennaio 1948» con le altre «al 1938», e le parole «coefficiente 40» con le altre «coefficiente 200». La Commissione bilancio, esaminando superficialmente l'emendamento, ha ritenuto che aumentare da 40 a 200 volte il coefficiente comportasse un maggior onere per lo Stato, ma non ha tenuto presente che la valutazione del coefficiente di aumento è rapportata non al 1948, ma al 1938, il che comporta, onorevole Sottosegretario, non un onere a carico dello Stato, ma viceversa una diminuzione di spesa a favore dello Stato stesso.

Allora vi chiederete perchè ho presentato insieme ad altri colleghi questo emendamento. Il motivo è che esso si ricollega all'emendamento 4.1, in cui chiediamo che venga diminuito il coefficiente da 1,90 a 1,45. Facciamo questo per un puro motivo di giustizia, perchè riteniamo che con questi due emendamenti si ristabilisca un equilibrio, una giustizia, una minore discriminazione tra tutti i profughi danneggiati da eventi bellici. Diversamente, mantenendo il testo così come è stato varato, questa discriminazione si verifica.

Avevamo proposto con la collega Gherbez un altro emendamento che, pur comportando un maggior onere, veniva compensato dagli emendamenti 4.1 e 4.2.

Non so se sono stato sufficientemente chiaro. Credo che questi emendamenti vadano nella direzione di una maggiore giustizia, di

una equiparazione di trattamento tra i danneggiati per i diversi eventi bellici. Riteniamo che sia ingiusto dare molto di più ad alcuni e molto di meno ad altri, specialmente ai profughi della Venezia-Giulia.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MURMURA, f.f. relatore. Il parere del relatore è favorevole a entrambi gli emendamenti, perchè ritiene che rispondano ad una stessa logica e servano a fini equitativi per provvedere in maniera migliore soprattutto per coloro che hanno subito danni in epoca precedente al 1950.

FRACANZANI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il parere del Governo è favorevole all'emendamento 4.1. Invece per il 4.2 il Governo è del parere della Commissione bilancio, nel senso che questo emendamento comporta variazioni che praticamente presuppongono paragoni tra epoche e situazioni difficilmente comparabili e che, se anche non con matematica certezza, con molta probabilità possono comportare nuovi oneri.

In questo senso, per i motivi citati a proposito degli emendamenti precedenti, mentre il Governo conferma il parere favorevole all'emendamento 4.1, si associa al parere della Commissione bilancio per il 4.2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal senatore Ruffino e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dal senatore Ruffino e da altri senatori.

Non è approvato.

GHERBEZ. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 5.

La domanda per ottenere i benefici previsti dalla legge 26 gennaio 1980, n. 16, e dalla presente legge deve essere presentata, sotto pena di decadenza, al Ministero del tesoro, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dall'originario avente diritto all'indennizzo o dai suoi aventi causa, o, nel caso di più aventi diritto, anche da uno solo di essi per sè e per gli altri ovvero da colui cui sia stata ceduta in tutto o in parte la titolarità dell'indennizzo.

Dall'onere della presentazione della domanda prevista dal precedente comma sono esonerati coloro che hanno già presentato domanda d'indennizzo o denuncia di danno ai sensi delle precedenti disposizioni normative regolanti la materia.

È approvato.

Art. 6.

Il terz'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, è sostituito dai seguenti:

« Il Ministro del tesoro stabilirà, con propri decreti, le caratteristiche dei titoli, il tasso di interesse e le modalità relative alla consegna ed al collocamento garantito dei titoli medesimi presso gli istituti di credito di diritto pubblico.

Stabilirà altresì, con decreto da emanare entro il 30 giugno 1983, il piano e le modalità di ammortamento».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo capoverso, sopprimere la parola: «garantito».

6.4

IL GOVERNO

Al secondo capoverso, sostituire le parole: «30 giugno 1983» con le altre: «30 giugno 1985».

6.1 SAPORITO, GARIBALDI, BEORCHIA, TONUTTI

All'ultimo capoverso sostituire le parole: «il 30 giugno 1983» con le altre: «il 31 marzo 1985».

6.2 RUFFINO, GARIBALDI, GHERBEZ, BRUGGER

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Il tasso di interesse non potrà essere inferiore ai 2/3 del tasso ufficiale di sconto».

6.3 RUFFINO, GARIBALDI, GHERBEZ, BRUGGER

Invito i presentatori ad illustrarli.

BEORCHIA. L'emendamento 6.1 si illustra da sè.

GHERBEZ. Signor Presidente, l'emendamento 6.3 è abbastanza chiaro, ma voglio rilevare che con esso si è voluto portare a due terzi il tasso ufficiale di sconto, anzichè al 100 per cento, per non eccedere troppo nelle facilitazioni, evitando di creare privilegi, là dove invece vogliamo equità di trattamento.

FRACANZANI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente, l'emendamento 6.4 si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti in esame, tenendo conto che sugli emendamenti 6.1 e 6.2 è stato espresso parere contrario dalla 5ª Commissione per mancanza di copertura.

RUFFINO. Ma si tratta solo di un termine diverso.

MURMURA, ff. relatore. Signor Presidente, non ho capito bene il parere della Commissione bilancio, perchè in sostanza il testo

della Commissione parla di un «decreto da emanare entro il 30 giugno 1983». Con l'emendamento 6.2 si propone di spostare la data al 31 marzo 1985 e questo mi pare logico dal momento che il 30 giugno 1983 è già passato. Quindi il mio parere non può che essere favorevole agli emendamenti 6.1 e 6.2; è poi favorevole al 6.3 e al 6.4 del Governo.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

FRACANZANI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il parere del Governo è contrario agli emendamenti 6.1 e 6.2 perchè con essi si mira a stabilire una soglia minima per il tasso di interesse, cosa che contrasta sia con le disposizioni generali della legge n. 16 del 1980, sia con questo testo unificato, almeno come è stato licenziato dalla Commissione.

Non posso certo dare un'interpretazione autentica del parere della Commissione bilancio, ma probabilmente questo parere nasce dal ragionamento che viene prefissata una soglia minima rispetto ad una generale discrezionalità della normativa precedente. In questo senso esprimo parere contrario.

Esprimo invece parere favorevole all'emendamento 6.3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.4, presentato dal Governo.

È approvato.

Per quanto riguarda l'emendamento 6.1, sul quale si sono dichiarati favorevole il relatore e contrario il Governo, mi è stato chiarito che la 5ª Commissione non aveva espresso parere contrario e perciò correggo quanto ho detto prima. Domando pertanto al rappresentante del Governo se ritiene di esprimere ancora parere contrario all'emendamento 6.1.

FRACANZANI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo ritiene di esprimere ancora parere contrario per le motivazioni espresse prima.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.1.

RUFFINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* **RUFFINO.** Signor Presidente, esprimo voto favorevole sull'emendamento 6.1 presentato dal collega Saporito e da altri senatori perchè può benissimo sostituire l'emendamento 6.2, a firma mia e di altri colleghi, che prevedeva un termine diverso (il 31 marzo 1985 invece del 30 giugno 1983) e che ritiro.

Devo manifestare la mia contrarietà per l'atteggiamento del Governo perchè nell'articolo 6 si dice: «Stabilirà altresì, con decreto da emanare entro il 30 giugno 1983...». Non capisco come si possa prevedere un tempo futuro — stabilirà — con un decreto da emanarsi entro un tempo passato. Credo che qui vi sia una evidente contraddizione. Se il disegno di legge avesse detto: «Il piano e le modalità di ammortamento sono stabilite con i decreti emanati dal Ministro del tesoro al 30 giugno 1983», si sarebbe trattato di un qualcosa su cui avrei potuto concordare, ma, in questo modo, la dizione dell'articolo non ha alcun senso. Per questo dichiaro di votare a favore dell'emendamento 6.1.

GHERBEZ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GHERBEZ. Signor Presidente, dichiaro il mio voto favorevole sull'emendamento 6.1. Forse non so leggere, ma a me sembra che i due emendamenti 6.1 e 6.2 si riferiscano allo stesso punto e hanno quindi lo stesso valore.

RUFFINO. Certamente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dal senatore Saporito e da altri senatori.

È approvato.

L'emendamento 6.2 è stato ritirato.

riormente al 1° gennaio 1950, comprese quelle della zona B) dell'ex Territorio Libero di Trieste;

d) il reimpiego degli indennizzi».

9.1 RUFFINO, GARIBALDI, GHERBEZ,
BRUGGER

Al secondo comma sostituire le parole: «alla competente Intendenza di finanza» con le altre: «al Ministero del tesoro».

9.2 IL GOVERNO

Invito i presentatori ad illustrarli.

* **RUFFINO**. Onorevole Presidente, l'articolo 9 prevede i criteri in base ai quali devono essere liquidati gli indennizzi. Secondo il testo licenziato dalla Commissione questi criteri sono i seguenti: a) la mancata effettuazione di qualsiasi pagamento ai sensi delle leggi sopraindicate, criterio che riteniamo sommamente equo perchè è giusto che chi ancora non ha ottenuto indennizzi goda di una posizione di priorità rispetto agli altri; b) gravi infermità o menomazioni, criterio che condividiamo pienamente; c) l'età. Nella nostra proposta emendativa era stato soppresso quest'ultimo criterio.

Ho ascoltato con interesse il collega Beorchia e prendo atto delle ragioni che sono alla base delle sue considerazioni e delle sue osservazioni. Dico subito che non ho alcuna difficoltà ad inserire come terzo criterio differenziatore nella distribuzione degli indennizzi quello dell'età, anche se mi permetto di far osservare che esso è di relativa efficacia in quanto ormai quasi tutti i profughi sono in età avanzata e perchè spesso, alle spalle delle persone anziane, vi sono gli eredi ben più giovani, che di fatto sarebbero i veri beneficiari dell'indennizzo.

Ripeto, però, che se i colleghi che con me sono firmatari dell'emendamento 9.1 accettano il terzo criterio differenziatore dell'età, non ho alcun problema a modificare l'emendamento stesso.

Invece mi sembra che la sostanza del nostro emendamento riguardi il terzo criterio informatore, che potrebbe diventare il quarto: «c) ove le perdite si siano verificate ante-

riormente al 1° gennaio 1950, comprese quelle della zona B) dell'ex Territorio Libero di Trieste» e l'altro criterio: «d) il reimpiego degli indennizzi». Sul reimpiego degli indennizzi mi sembra, onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, che non vi sia alcuna osservazione da fare. Ritengo infatti giusto adottare come criterio differenziatore e come criterio di priorità il privilegiare coloro che reimpiegano gli indennizzi.

Mi sembra poi che il punto fondamentale sia l'attribuzione di un criterio di priorità per coloro che hanno subito i danni anteriormente al 1950. Infatti sono questi i danni più gravi, quelli che ancora oggi pesano su queste povere e disgraziate famiglie. Ritengo quindi giusto che il criterio da noi indicato trovi accoglimento e consenso da parte dell'Aula.

FRACANZANI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 9.2. Se mi consente, però, vorrei fare un collegamento tra l'emendamento 9.1 e l'emendamento 9.2. Mi sembra che mentre l'emendamento 9.1 afferma nella premessa di sostituire integralmente l'articolo 9, in realtà invece sostituisce soltanto il primo comma. Voglio pertanto anticipare il mio parere favorevole sull'emendamento 9.1 con questa precisazione: che si intenda che la modifica introdotta dall'emendamento 9.1 riguarda il primo capoverso, mentre non va a toccare il secondo capoverso che raccomandando venga modificato con l'emendamento 9.2 presentato dal Governo.

PRESIDENTE. Senatore Ruffino, è d'accordo?

RUFFINO. Condivido quanto detto dal sottosegretario Fracanzani.

GHERBEZ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GHERBEZ. Esprimo sull'emendamento 9.2 la perplessità del mio Gruppo poichè le sedi delle intendenze di finanza decentrate erano certamente più vicine agli interessati;